

Causa Di Cecco c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 15 febbraio 2011 (ricorso n. 28169/06)

La Corte constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi degli artt. 18 e 18-ter della legge n. 354 del 1975 (come modificata dalla legge n. 95 del 2004) e' stato esercitato anche sulla corrispondenza indirizzata agli organismi internazionali di tutela dei diritti umani.

Fatto. Il ricorso era stato proposto da Giuseppe Di Cecco, per la pretesa violazione dell'art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*). Egli stava scontando una pena di 25 anni di reclusioni per attività brigatistiche.

La sua corrispondenza fu ripetutamente sottoposta al visto di controllo tra il 2004 e il 2006. I relativi provvedimenti erano motivati dalla natura dei reati commessi dal ricorrente, dalla sua appartenenza ad una particolare categoria di detenuti caratterizzata da un atteggiamento di totale opposizione agli organi dello Stato, dalla sua condotta nonché dal suo rifiuto dell'istituzione carceraria e di qualsiasi collaborazione con il personale penitenziario.

I controlli erano stati impugnati dal ricorrente, ma i relativi ricorsi erano stati respinti.

Diritto. La Corte EDU – conformemente ai suoi numerosi precedenti, sia antecedenti sia successivi all'entrata in vigore della legge n. 95 del 2004 – ha ravvisato la violazione dell'art. 8. Non invece quella degli artt. 6 e 13 CEDU. Essa ha riconosciuto al Di Cecco un equo indennizzo *ex art.* 41 di 1000 euro oltre a 1000 per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8, CEDU – Diritto alla vita privata e familiare

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Labita c. Italia, 6 aprile 2000

Di Giacomo c. Italia, 24 gennaio 2008

Salvatore Piacenti c. Italia, 7 luglio 2009